



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE I COLLAUDI SUPPLEMENTARI
AI RIFUGI DI PROTEZIONE CIVILE
(23 marzo 1998)**

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

Visto il punto 4 della decisione del Consiglio di Stato n. 368 lc 14 del 27 gennaio 1998.

Richiamato l'art. 192 LOC, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la tassa supplementare di collaudo dei rifugi di protezione civile

Art. 1	Lo scopo della presente ordinanza è quella di stabilire la tassa da applicare ai collaudi successivi effettuati ai rifugi di protezione civile.	Scopo
Art. 2	Viene prelevata una tassa forfetaria di fr. 50.— per ogni successivo collaudo.	Tassa
Art. 3	L'intero ammontare delle tasse percepite è versato alla Cassa comunale.	Devoluzione tasse
Art. 4	La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 25 marzo all'8 aprile 1998.	Periodo di pubblicazione
Art. 5	Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.	Mezzi e termini di ricorso
Art. 6	La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 1998.	Entrata in vigore

Adottata dal Municipio con risoluzione

77/98 del 23 marzo 1998